UNI EN 50 14001-2004 CENTOURLEN
É minere des

Servizi al Cittadino - Ufficio Servizi Sociali

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE CAF CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONE PER GESTIONE PRATICHE "BONUS TARIFFA SOCIALE" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO RENDE NOTO CHE

IL COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO – Servizio Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi sociali, stipulerà la convenzione allegata al presente bando sub A), quale parte integrante dello stesso, con i CAF (Centri Assistenza Fiscale) che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, siano abilitati ed attrezzati per gestire le pratiche relative alla richiesta di tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas.

I CAF interessati potranno presentare richiesta di convenzionamento al Comune di Borghetto S.S., da inviare a Ufficio Protocollo presso Piazza Italia, anche a mezzo mail: comune@borghettosantospirito.gov.it o a mezzo fax al n. 0182/950695 – **entro e non oltre il termine del 01/06/2017** precisando:

- Soggetto contraente
- Ragione sociale
- P. IVA
- Referente per il Caf ai fini della stipula della convenzione

Per informazioni rivolgersi a Ufficio Servizi sociali – A.S. Elisa Masio – tel. 0182/940924, mail: servizisociali@borghettosantospirito.gov.it o al Responsabile del Servizio Servizi al Cittadino Dr.ssa Barbara Faccini (stesso riferimento telefonico).

Gli ammessi al convenzionamento saranno contattati dall'Ufficio Servizi sociali per gli adempimenti burocratici connessi con la stipula della convenzione.

Dr.ssa Barbara Faccini Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. Del D. Lgs. 82/2005 UNI EN SO 14001-2004

FOR THE SO 14001-2004

SITING OF CETTOR OF C

Servizi al Cittadino - Ufficio Servizi Sociali

Allegato A)

CONVENZIONE BONUS TARIFFA SOCIALE

PER GESTIONE PRATICHE DI RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28 DICEMBRE 2007.

	L'anno 2017, il giorno del mese di in ,
	TRA
	Il Comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO nella persona del Responsabile del Servizio Servizi a
	Cittadino;
	E
I	CAFin seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato da

PREMESSO

- che il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n. 185/08, all'articolo 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

UNI EN ISO 14001-2004

CERTOLINATI

E mineral del

ENTEN OF CESTON

STETMA OF CESTON

Servizi al Cittadino - Ufficio Servizi Sociali

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D. Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a
 questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla
 banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente
 dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE
 (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione
 Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di
 assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia
 posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno
 costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:



Servizi al Cittadino - Ufficio Servizi Sociali

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2 (servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione energia elettrica e gas;
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall"Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma www.sgate.anci.it;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet www.sgate.anci.it.

UNI EN ISO 14009-2004

GENERAL DE CENTRAL DE L'ASPARADOR DE L'ASPA

Servizi al Cittadino - Ufficio Servizi Sociali

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Borghetto S. Spirito rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 2,50 più IVA 22% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9





Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10	
La presente convenzione decorre dal	al
Letto, approvato e sottoscritto	
Data,	
Per il Comune	
Per il CAF	